

## ALLEGATO

L'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE è modificato come segue:

1) il testo di cui al punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Il materiale da imballaggio in legno deve:

- essere privo di corteccia, ad eccezione di qualsiasi numero di pezzi di corteccia che non superino i 3 centimetri di larghezza (indipendentemente dalla loro lunghezza), o, qualora superino i 3 centimetri di larghezza, che non superino i 50 cm<sup>2</sup> di superficie, e
- essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e
- essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell'allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato.

Il primo trattino è applicato solo a partire dal 1° luglio 2009.»

2) il testo di cui al punto 8 è sostituito dal seguente:

«8. Legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Il legname deve:

- essere privo di corteccia, ad eccezione di qualsiasi numero di pezzi di corteccia che non superino i 3 centimetri di larghezza (indipendentemente dalla loro lunghezza), o, qualora superino i 3 centimetri di larghezza, che non superino i 50 cm<sup>2</sup> di superficie, nonché
- essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e
- essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell'allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il legname è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato.

Il primo trattino è applicato solo a partire dal 1° luglio 2009.»

